

Condizioni Generali di Contratto

Treofan Italy SpA

§ 1 Ambito

(1) Le presenti condizioni generali di contratto sono parte integrante di tutte le nostre proposte e accettazioni contrattuali e si applicano a tutte le consegne e agli altri servizi da noi forniti. Le condizioni generali di contratto del cliente non troveranno applicazione nemmeno nel caso in cui non fossero da noi espressamente rifiutate e/o nemmeno nel caso in cui eseguiamo la consegna al cliente senza esprimere riserve pur essendo consapevoli del fatto che le sue condizioni generali di contratto differiscono dalle nostre condizioni generali di contratto o sono in contrasto con esse.

(2) Le presenti condizioni generali di contratto troveranno altresì applicazione per tutte le transazioni future con il cliente anche laddove non facessimo nuovamente riferimento alla loro validità. Una volta che le presenti condizioni generali di contratto sono state accettate per una fornitura non è necessario che l'accettazione venga ripetuta per il seguito delle transazioni che, in ogni caso, sottostanno sempre alle medesime condizioni.

(3) Le nostre condizioni generali di contratto si applicheranno unicamente ad imprese e soggetti giuridici che svolgono attività commerciale

(4) I singoli accordi contrattualmente vincolanti dovranno essere stipulati per iscritto o confermati per iscritto.

§ 2 Offerte, stipula del contratto, documenti

(1) Onde evitare dubbi, i preventivi, le informazioni relative ai prezzi e alla consegna nonché le altre "offerte" da parte nostra non costituiscono offerte legalmente vincolanti e devono essere intesi come inviti al cliente a proporre un'offerta. Onde evitare dubbi, gli ordini inoltrati dal cliente costituiranno un'offerta che avrà natura vincolante per il cliente stesso per il periodo di 14 giorni. Il contratto diviene efficace soltanto a seguito di una nostra conferma scritta dell'ordine del cliente, dell'inizio della produzione o della consegna dei prodotti. Qualora quanto da noi dichiarato debba essere eccezionalmente inteso come un'offerta legalmente vincolante, tale offerta sarà soggetta a modifica senza preavviso e fino all'avvenuta accettazione da parte del cliente avremo facoltà di revocarla, salvo che in essa sia presente un'esplicita pattuizione contraria.

(2) I preventivi, gli schizzi, i disegni, le fotografie, le *brochures* dei prodotti, le descrizioni di lavorazione, le schede informative (*technical data sheets*) e gli altri documenti non inclusi nell'ambito di fornitura resteranno di nostra proprietà, non dovranno essere resi disponibili a terzi, saranno soggetti a riservatezza e dovranno essere restituiti senza indebito ritardo laddove ciò sia richiesto.

§ 3 Prezzi, condizioni di pagamento

(1) I prezzi verranno calcolati considerando il peso e la quantità rilevati al momento della spedizione dal nostro stabilimento. Salvo diversa pattuizione, i prezzi saranno espressi in euro al kg. Il peso e la

quantità al momento della spedizione potranno differire del +/- 10% rispetto a quanto indicato nell'ordine. Verrà addebitata la quantità effettivamente consegnata.

(2) I nostri prezzi sono comprensivi di costi di imballaggio (salvo nei casi di imballaggio fornito a titolo di prestito) e al netto dell'IVA secondo l'aliquota vigente. Salvo diversa pattuizione, i prezzi devono intendersi alle condizioni ex works (*franco fabbrica*) (EXW Incoterms). A tale scopo si applicheranno gli Incoterms nella versione in vigore.

(3) I prezzi quotati per le nostre forniture si baseranno sulle circostanze esistenti al momento della conferma d'ordine. In caso di aumenti significativi dei costi che abbiano natura imprevedibile e indipendente dal nostro controllo, quali gli aumenti dei prezzi dei nostri fornitori, gli aumenti di imposte, dazi doganali o altri oneri tributari, gli aumenti dei prezzi delle materie prime o le fluttuazioni valutarie, saremo autorizzati a trasferire l'aumento dei prezzi sul cliente. In caso di aumento superiore al 15% del prezzo netto, il cliente avrà il diritto di risolvere il contratto.

(4) Le nostre fatture sono immediatamente esigibili e, salvo se espressamente pattuito con il cliente, non sono ammissibili deduzioni, quali sconti. Salvo esplicita diversa pattuizione, il cliente si considera moroso in caso di mancato pagamento dell'importo indicato in fattura entro un termine di 14 giorni a decorrere dal ricevimento della fattura suddetta. Ai fini del rispetto dei termini di pagamento pattuiti, verrà considerata la data di ricevimento del pagamento, salvo laddove ai sensi di legge l'adempimento debba avvenire entro un termine di tempo inferiore (in particolare, in caso di solleciti, ecc.).

(5) I pagamenti saranno eseguiti esclusivamente mediante bonifico bancario. Le nostre fatture potranno essere emesse in forma elettronica.

(6) In caso di ritardo nel pagamento, il cliente è tenuto a pagare gli interessi di mora e le penali a norma di legge, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. A titolo esemplificativo, il cliente è tenuto a rimborsare le spese legali – giudiziali e stragiudiziali – rese necessarie per recuperare gli importi insoluti, ivi inclusi gli onorari dei legali e le spese di giudizio.

(7) Il cliente potrà esercitare diritti di compensazione e di ritenzione soltanto nel caso in cui le sue controrichieste siano state accertate giudizialmente in via definitiva e inappellabile, non siano state contestate o siano state da noi riconosciute. Potremo effettuare compensazioni tra i crediti vantati dal cliente e i crediti detenuti nei suoi confronti da società facenti parte del nostro gruppo. Potremo altresì effettuare compensazioni tra i crediti vantati nei confronti del cliente e i crediti detenuti dallo stesso nei confronti di società facenti parte del nostro gruppo.

§ 4 Consegna e trasferimento del rischio

(1) Il rischio si trasferirà quando i prodotti saranno messi a disposizione del cliente alle condizioni ex works (*franco fabbrica*).

(2) Qualora dovessimo organizzare la spedizione per il cliente, il rischio si trasferirà a quest'ultimo al momento della consegna dei prodotti al vettore ex art. 1510 Codice Civile Italiano. Anche in assenza di un accordo specifico, il percorso e i mezzi di trasporto verranno scelti a nostro giudizio senza comportare alcuna responsabilità a nostro carico. I costi aggiuntivi risultanti da quanto sopra saranno posti a carico del cliente, fermo restando che saremo tenuti a tenere conto delle sue richieste.

§ 5 Tempistiche di consegna/Inadempimento

(1) Eventuali tempistiche o date di consegna vincolanti dovranno essere concordate per iscritto. Il periodo di consegna pattuito verrà calcolato a decorrere dalla data di inoltro della nostra conferma d'ordine e in ogni caso soltanto dopo aver concertato in maniera esauriente le informazioni tecniche e commerciali necessarie per eseguire l'ordine stesso. Il rispetto da parte nostra di tutte le scadenze pattuite sarà subordinato alla prestazione tempestiva della collaborazione richiesta da parte del cliente, con particolare riferimento al ricevimento tempestivo di tutte le informazioni occorrenti e al rispetto dei termini di pagamento pattuiti. In caso di ritardo nella prestazione della collaborazione richiesta, le scadenze concordate non saranno rispettate o verranno ragionevolmente prorogate.

(2) La consegna sarà subordinata alla puntuale e corretta esecuzione delle consegne che attendiamo dai nostri fornitori.

(3) L'esecuzione del nostro obbligo di consegnare i prodotti verrà sospeso e ragionevolmente procrastinato se e fintanto che tale prestazione sia ostacolata da eventi di forza maggiore o altre circostanze imprevedibili che non siano imputabili a dolo o colpa da parte nostra, che non fosse possibile evitare applicando la dovuta diligenza professionale e la cui eliminazione sia per noi impossibile o non fattibile per ragioni economiche, quali le circostanze causate da guerre, eventi naturali, intralci alle attività operative o alla circolazione, scioperi, serrate, perturbazioni delle attività di trasporto, ordinanze pubbliche e interruzioni nella produzione, inclusi i guasti ai macchinari, la carenza di materie prime e le malattie. Quanto sopra troverà applicazione anche per le circostanze che interessino i nostri fornitori. Nei casi di rilevante entità, provvederemo a informare il cliente quanto prima riguardo all'inizio e alla cessazione dei suddetti impedimenti. Qualora il ritardo risultante sia superiore a un periodo di sei settimane, o qualora per una parte risulti inaccettabile continuare ad aderire al contratto, ciascuna parte sarà autorizzata, con esclusione di ogni altra pretesa, a recedere dal contratto stesso con riguardo alla fornitura che non può essere consegnata; ciò comporterà la restituzione dei pagamenti già eseguiti.

(4) È ammessa l'esecuzione di consegne parziali a condizione che queste ultime siano ragionevoli. Le fatture emesse in relazione a consegne parziali saranno esigibili indipendentemente dalla consegna totale.

(5) In caso di ritardo nella consegna il cliente sarà tenuto a concederci un termine di tempo ragionevole entro cui eseguirla. Di norma tale periodo di tolleranza dovrà essere pari ad almeno due settimane.

(6) Qualora la consegna venga ritardata o non possa essere eseguita, sarà prevista una responsabilità per danni unicamente in conformità al § 12.

§ 6 Specifiche tecniche (*technical specifications*), qualità della merce, vita commerciale (*shelf life*)

(1) Le schede tecniche relative ai singoli prodotti e disponibili sul nostro sito web www.treofan.com non costituiscono parte integrante dei contratti di acquisto relativi a tali prodotti ma offrono semplici informazioni non vincolanti sugli stessi.

(2) La qualità concordata corrisponderà unicamente a quanto indicato nell'esplicita descrizione contrattuale dei prodotti e nelle informazioni contenute nelle specifiche tecniche (*technical specifications*) dei prodotti stessi.

(3) Non esistono accordi sulla qualità in aggiunta alla descrizione contrattuale dei prodotti e alle relative specifiche tecniche. In particolare, non costituiranno un accordo sulla qualità le ulteriori informazioni fornite tramite schede tecniche oppure altri mezzi di comunicazione e documenti, quali il nostro sito web o gli opuscoli pubblicitari nonché le fotografie, i disegni e le descrizioni relative alla qualità, alla quantità, al peso e alle dimensioni in essi contenute, che esprimono soltanto valori indicativi. Salvo quanto espressamente pattuito per iscritto, non esiste alcun altro accordo sulla qualità.

(4) Le informazioni relative alla qualità non avranno valore di garanzia. Eventuali garanzie saranno fornite soltanto per quelle condizioni cui venga fatto da noi riferimento in maniera esplicita e per iscritto.

(5) I nostri prodotti hanno una vita commerciale (*shelf life*) limitata ai fini della laminazione, dello stampaggio, del taglio e di qualsivoglia altro trattamento/lavorazione. A decorrere dalla data di produzione, la vita commerciale è pari a tre mesi, per il film metallizzato, e a sei mesi, per tutti gli altri film. Informazioni più dettagliate saranno reperibili nelle relative specifiche tecniche. La data di produzione è indicata sull'imballaggio dei prodotti.

(6) La garanzia sulla qualità da noi fornita corrisponde esclusivamente all'accordo sulla qualità. Compete unicamente al cliente valutare l'idoneità dei nostri prodotti per gli usi previsti. Il cliente è altresì tenuto a verificare l'adeguatezza dei prodotti ai fini delle previste procedure di trattamento/lavorazione con l'ausilio dei macchinari e dei materiali (inchiostri, ecc.) utilizzati dal cliente stesso o dai suoi clienti.

(7) Prima di avviare l'uso commerciale, il cliente è tenuto a ordinare un campione del prodotto e a provarlo allo scopo di verificarne l'adeguatezza in base agli usi e alle procedure di trattamento previste. La fornitura di campioni non costituisce un accordo sulla qualità in aggiunta a quanto indicato nella descrizione contrattuale dei prodotti e nelle specifiche tecniche.

§ 7 Obblighi del clienti relativi alle merci (uso, stoccaggio, rivendita)

(1) Durante lo stoccaggio e l'uso dei nostri prodotti, il cliente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni di legge e le condizioni contrattuali pertinenti, inclusi i requisiti contenuti nelle specifiche tecniche relativamente allo stoccaggio e al trattamento dei nostri prodotti.

(2) Lo stoccaggio dovrà essere eseguito rispettando le indicazioni seguenti:

(a) I prodotti non devono essere esposti alla luce solare diretta.

(b) I prodotti devono essere stoccati in rotoli dotati di opportuna copertura anche qualora siano già stati parzialmente usati.

(c) I prodotti devono essere stoccati

(aa) nel periodo successivo alla consegna e fino a 24 ore prima dell'uso, a una temperatura compresa tra i 15 e i 35°C e ad un'umidità relativa del 50%

(bb) nel periodo compreso tra le 18 e le 24 ore prima dell'uso, in condizioni di temperatura e di umidità corrispondenti alle condizioni d'uso finali.

(3) In caso di rivendita dei prodotti (inclusi i prodotti trattati o lavorati), il cliente è tenuto a trasmettere ai propri acquirenti tutte le condizioni e le indicazioni pertinenti, con particolare riguardo alle informazioni contenute nelle specifiche tecniche, e ad assicurarsi che gli acquirenti rispettino tutte le istruzioni previste.

§ 8 Imballaggio

(1) I nostri prodotti possono essere stoccati e trasportati utilizzando esclusivamente imballaggi e mezzi di trasporto approvati e devono essere muniti della prevista marcatura.

(2) Eventuali imballaggi riutilizzabili impiegati per la consegna dei nostri prodotti, quali i pallet e/o le piastre di supporto riutilizzabili (denominati di seguito "imballaggi riutilizzabili"), rimarranno di nostra proprietà. Il cliente è tenuto a conservare per noi gli imballaggi riutilizzabili e a consentirci di ritirarli previa consultazione reciproca. Qualora il cliente non rispetti l'obbligo di restituire gli imballaggi riutilizzabili, saremo autorizzati ad addebitargli il valore di rimpiazzo degli imballaggi riutilizzabili non restituiti una volta trascorso un termine di tempo ragionevole concesso per l'adempimento di tale obbligo

(3) Qualora il cliente riutilizzi gli imballaggi con il nostro consenso, tutte le indicazioni relative ai nostri prodotti e alla nostra società dovranno essere rese irriconoscibili.

§ 9 Obblighi generali di cooperazione da parte del cliente, mancata accettazione, responsabilità del cliente per danni

(1) Il cliente è tenuto ad assolvere tempestivamente tutti gli obblighi di cooperazione pattuiti contrattualmente, richiesti/necessari o di buona fede. In caso di ordinazioni con consegna a richiesta, il cliente è tenuto a eseguire la richiesta entro i termini di tempo pattuiti. Qualora non sia stato pattuito alcun termine e il cliente non effettui la richiesta entro tre mesi, avremo il diritto di stabilire un termine di tempo per l'effettuazione di tale richiesta.

(2) Avremo facoltà di stabilire un termine di tempo ragionevole concesso al cliente per assolvere un obbligo di cooperazione. Trascorso il suddetto termine di tempo senza che il cliente abbia assolto la prestazione richiesta, saremo autorizzati a risolvere il contratto.

(3) Laddove il cliente non assolva i propri obblighi di cooperazione, o non li assolva nei modi contrattualmente pattuiti, o non effettui un'ordinazione con consegna a richiesta nei modi contrattualmente pattuiti, o laddove i prodotti vengano spediti dopo la data di consegna programmata su richiesta del cliente o a causa di circostanze a esso imputabili, o in caso di mancata accettazione da parte del cliente per qualsivoglia altra circostanza, avremo il diritto di esigere il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle ulteriori spese sopportate. Per il periodo in cui si protrarrà la mancata accettazione avremo il diritto di applicare una penale in misura dello 0,5% dell'importo fatturato per

ciascun mese trascorso; l'ammontare della penale non sarà tuttavia superiore alla concorrenza del 5% dell'importo fatturato. Il cliente avrà il diritto di provare che non si sia verificato alcun danno o che i danni siano stati sostanzialmente inferiori. Ci riserviamo il diritto di provare il maggior danno effettivamente subito, fatti in ogni caso salvi gli ulteriori diritti, in particolare il diritto di risolvere il contratto e di chiedere il risarcimento del danno in luogo della prestazione.

(4) Qualora il cliente sia tenuto al risarcimento del danno in luogo della prestazione, avremo il diritto di esigere il pagamento di un congruo risarcimento predeterminato del danno pari al 15% della fornitura, salvo che il cliente provi l'esistenza di un danno inferiore. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi delle disposizioni di legge.

§ 10 Riserva di proprietà

(1) I prodotti da noi venduti sono soggetti a riserva legale di proprietà e conseguente diritto di ritenzione. Manterremo la proprietà dei prodotti consegnati fino all'integrale pagamento del prezzo di acquisto e all'estinzione di tutti gli ulteriori crediti presenti o futuri (considerando il momento della stipula del contratto) vantanti nei confronti del cliente in forza del rapporto commerciale (inclusi eventuali saldi esigibili sul conto corrente). Non appena verrà pagato il prezzo di acquisto, e laddove non sussistano ulteriori crediti derivanti dal rapporto commerciale (conto corrente), la titolarità e la proprietà dei prodotti si trasferiranno automaticamente al cliente.

(2) Eventuali lavorazioni o trattamenti eseguiti dal cliente su prodotti soggetti a riserva di proprietà saranno sempre effettuati a nostro carico quali produttori. Qualora i prodotti soggetti a riserva di proprietà vengano trasformati dal cliente, si conviene che tale trasformazione verrà effettuata nel nostro nome e per nostro conto quali fabbricanti e che acquisiremo direttamente la proprietà sul nuovo bene. Qualora i prodotti siano lavorati con altri beni che non ci appartengono, acquisiremo un diritto di comproprietà sul nuovo bene risultante in proporzione al valore dei prodotti soggetti a riserva di proprietà (valore di fattura IVA inclusa) rispetto al valore degli altri beni nel momento in cui è avvenuta la lavorazione. Nel caso in cui i prodotti vengano collegati o mescolati in maniera inseparabile con altri beni che non ci appartengono, acquisiremo un diritto di comproprietà sul nuovo bene risultante in proporzione al valore dei prodotti soggetti a riserva di proprietà (valore di fattura IVA inclusa) rispetto al valore degli altri beni nel momento in cui gli stessi sono stati collegati o mescolati. Laddove i prodotti soggetti a riserva di proprietà vengano collegati o mescolati in maniera tale che il bene del cliente debba essere considerato il bene principale, conveniamo e stipuliamo con il cliente fin da ora che il cliente ci trasferirà la comproprietà del nuovo bene risultante in maniera proporzionale (in base al rapporto esistente tra i valori delle materie prime). Accettiamo fin da ora a tale trasferimento. Le pattuizioni relative ai prodotti soggetti a riserva di proprietà si applicheranno ai prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla miscelazione dal collegamento nella misura in cui gli stessi saranno di nostra proprietà.

(3) Il cliente è tenuto a custodire opportunamente a proprie spese i prodotti soggetti a riserva di proprietà, a stocarli adeguatamente per nostro conto e ad assicurarli contro i normali rischi (quali furto, rottura, incendio, inondazione) secondo il valore di rimpiazzo nonché a provare l'avvenuta stipula e l'esistenza del contratto di assicurazione a nostra richiesta. Saremo autorizzati ad assicurare i prodotti soggetti a riserva di proprietà a spese del cliente. Potremo richiedere in qualsiasi momento che il cliente rediga un inventario dei prodotti da noi forniti presenti nei rispettivi luoghi di stoccaggio e li identifichi come nostra proprietà. Il cliente cede a noi fin da ora, a titolo di garanzia, i crediti

risarcitori derivanti da contratti di assicurazione e le richieste di risarcimento vantate nei confronti di terzi per danni, distruzione, furto o perdita dei prodotti. Accettiamo fin da ora tale cessione.

(4) Il cliente è tenuto a informarci senza ritardo riguardo ad azioni di sequestro o altre attività di terzi atte ad arrecare pregiudizio ai nostri diritti.

(5) Il cliente avrà facoltà di rivendere i prodotti soggetti a riserva di proprietà nell'ambito dell'attività commerciale ordinaria. La costituzione di pegno e il trasferimento del titolo di proprietà a titolo di garanzia saranno consentiti esclusivamente previa nostra autorizzazione scritta. Il cliente decadrà automaticamente da tale diritto qualora sia in ritardo nel pagamento, qualora siano state promosse procedure concorsuali nei confronti del suo patrimonio o qualora sia esso stesso obbligato a richiedere l'avvio di simili procedure. Ai fini dell'eventuale rivendita a credito di prodotti soggetti a riserva di proprietà, il cliente sarà obbligatoriamente tenuto a ottenere il rilascio di adeguate garanzie (ad esempio, pattuendo la riserva di proprietà a suo favore, ecc.).

(6) Il cliente cede a noi fin da ora a titolo di garanzia, proporzionalmente alla nostra quota di proprietà, i crediti vantati nei confronti di terzi a seguito della rivendita di prodotti soggetti a riserva di proprietà. Tale cessione è in ogni caso limitata alla concorrenza del valore fatturato (IVA inclusa) dei crediti da noi vantati nei confronti del cliente in forza del rapporto commerciale nel momento della rivendita, cui si aggiungerà un ulteriore onere del 20% a titolo di garanzia.

(7) Il cliente sarà autorizzato a riscuotere i crediti a noi ceduti vantati a seguito della rivendita. Dopo l'avvenuta riscossione dovrà esserci immediatamente trasmesso ogni importo a noi spettante. Su nostra richiesta il cliente sarà tenuto a comunicarci i nomi dei debitori verso cui vanta dei crediti e ad informarli della cessione in oggetto. Saremo autorizzati a informare noi stessi gli acquirenti a nome del cliente relativamente a tale cessione. L'autorizzazione a riscuotere i debiti si estinguerà automaticamente qualora il cliente sia in ritardo nel pagamento, qualora siano state promosse procedure concorsuali nei confronti del suo patrimonio o qualora sia esso stesso obbligato a richiedere l'avvio di simili procedure.

(8) Indipendentemente dall'eventuale estinzione automatica, avremo il diritto di revocare l'autorizzazione a rivendere e/o a trasformare i prodotti e/o a riscuotere i debiti laddove il cliente non assolvi correttamente gli obblighi derivanti dal rapporto commerciale detenuti nei nostri confronti, in particolare laddove sia in ritardo nel pagamento o violi i propri obblighi di acquirente di prodotti soggetti a riserva di proprietà ovvero laddove divenga evidente, successivamente alla stipula del contratto, che i crediti da noi vantati in forza del rapporto commerciale sono a rischio a seguito dell'incapacità di adempiere da parte del cliente. In caso di estinzione dell'autorizzazione a riscuotere i crediti, il cliente sarà tenuto a fornirci le informazioni richieste ai fini di tale riscossione nonché, se necessario, ad assisterci durante la stessa.

(9) In caso di inadempimento contrattuale da parte del cliente saremo altresì legittimati a risolvere il contratto in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Previo soddisfacimento dei requisiti previsti, avremo altresì facoltà di esigere soltanto la restituzione dei prodotti e di riservarci espressamente il diritto di risolvere il contratto. Qualora non ci riservassimo espressamente il diritto di risolvere il contratto, la richiesta di restituire i prodotti dovrà intendersi come una dichiarazione di risoluzione. Altrettanto dicasi nel caso in cui procedessimo al sequestro dei prodotti soggetti a riserva di proprietà. I costi necessari per il trasporto dei prodotti restituiti saranno a carico del cliente. Saremo autorizzati a vendere i prodotti soggetti a riserva di proprietà. I proventi derivanti dalla vendita verranno detratti

dagli importi a noi dovuti da parte del cliente previa deduzione di un importo ragionevole corrispondente ai costi della vendita.

(10) Il cliente è tenuto ad avvisarci in merito all'eventuale pignoramento di beni soggetti a riserva di proprietà da parte di terzi non appena ne venga a conoscenza nonché a fornirci tutte le informazioni e i documenti necessari per intervenire. I costi sopportati per presentare opposizione al pignoramento, in particolare per promuovere opposizione all'esecuzione della sentenza, saranno posti a carico del cliente nella misura in cui non sia possibile ottenerne il rimborso da parte del creditore pignorante.

(11) Su richiesta del cliente, ci impegniamo a prestare garanzie collaterali nel caso in cui il valore delle nostre garanzie ecceda quello dei crediti garantiti in misura superiore al 20%. Le garanzie prestate saranno scelte a nostro giudizio.

§ 11 Garanzia

(1) Per tutte le consegne da noi effettuate il cliente è tenuto a ispezionare i prodotti senza ritardo allo scopo di verificare l'assenza di vizi, incluse eventuali difformità qualitative e quantitative.

(2) Pena la decadenza della garanzia, eventuali reclami relativi ai prodotti dovranno esserci comunicati per iscritto entro un termine di otto giorni (art. 1495 Codice Civile Italiano) a decorrere dalla consegna nel luogo di destinazione (art. 1511 Codice Civile Italiano); per i vizi occulti il termine sarà pari a tre giorni dalla scoperta. In caso contrario la consegna si considererà accettata in conformità al contratto. Le annotazioni sulle ricevute di consegna non varranno come comunicazioni di eventuali vizi. Gli addetti al trasporto non sono autorizzati a ricevere comunicazioni in merito a eventuali vizi. Ai sensi dell'art. 1512 Codice Civile Italiano qualora venga garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il cliente deve denunciare a noi il difetto di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta sotto pena di decadenza. In ogni caso il diritto di azione del cliente si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Ai sensi dell' art. 1495 Codice Civile Italiano il diritto di azione per vizi si prescrive in un anno dalla consegna.

(3) La garanzia non sarà valida in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti per l'uso o lo stoccaggio, di impiego dei prodotti dopo la data di scadenza, di uso improprio dei prodotti o di inadempimento di obblighi o doveri salvo che il cliente provi che la minor qualità o il danno non siano stati cagionati dalla mancata osservanza dei requisiti applicabili. L'onere di provare l'esistenza di un difetto graverà in ogni caso sul cliente.

(4) In caso di vizi dimostrati potremo a nostro insindacabile giudizio porre rimedio ai difetti o fornire prodotti esenti da difetti; entrambe tali azioni (azioni correttive) saranno intraprese a titolo gratuito. Saremo autorizzati a chiedere al cliente di restituirci anticipatamente i prodotti difettosi allo scopo di esaminare il reclamo e, se necessario, di porre rimedio ai difetti o di fornire prodotti esenti da difetti. In caso di reclamo giustificato, sosterranno noi stessi i costi necessari per il trasporto dei prodotti restituiti. Il cliente provvederà a proprie spese a disinstallare i prodotti difettosi, laddove necessario, e a reinstallare i prodotti corretti o i prodotti esenti da difetti forniti. È escluso il rimborso dei costi sostenuti per attività di disinstallazione e/o installazione resi necessari a seguito di vizi dei prodotti forniti.

(5) Il cliente avrà il diritto di risolvere il contratto o di ridurre il prezzo di acquisto soltanto nel caso in cui non intraprendessimo alcuna azione correttiva entro un termine di tempo ragionevole concessoci

nonché nel caso l'azione correttiva fosse impossibile, venisse negata, fosse inefficace o irragionevole. Il periodo di tempo previsto ai fini dell'azione correttiva sarà pari ad almeno quattro settimane salvo che ciò interferisca con gli interessi legittimi del cliente. Onde evitare dubbi, l'azione correttiva dovrà ritenersi inefficace soltanto dopo il terzo tentativo andato fallito. Il cliente non avrà il diritto di risolvere il contratto a causa di vizi minori. Per quanto attiene alle richieste di risarcimento per vizi, le condizioni speciali di cui al § 12 troveranno applicazione in aggiunta alle applicabili disposizioni di legge.

(6) In presenza di vizi il cliente avrà facoltà di trattenere i pagamenti soltanto in misura ragionevole e commisurata ai vizi prevalenti.

§ 12 Diritti di risoluzione e diritti di risarcimento spettanti al cliente

(1) Il cliente avrà il diritto di risolvere il contratto in conformità alle disposizioni di legge, fermo restando che il cliente avrà un diritto di risoluzione per gli inadempimenti non consistenti nella presenza di vizi soltanto in caso di inadempimento doloso o colposo da parte nostra.

(2) Previo soddisfacimento di tutti gli altri requisiti, in linea di principio saremo responsabili per danni soltanto laddove avessimo agito in maniera dolosa o gravemente colposa. In caso di colpa lieve, saremo responsabili soltanto per l'eventuale inadempimento di obblighi il cui assolvimento renda innanzitutto possibile l'adeguata esecuzione del contratto e sul cui assolvimento il cliente possa generalmente fare affidamento (cosiddetti "obblighi cardinali"). Indipendentemente dal titolo dell'azione, è altrimenti esclusa la responsabilità per danni di qualsiasi natura, inclusa la responsabilità per *culpa in contrahendo*.

(3) La nostra responsabilità per colpa lieve sarà in ogni caso limitata ai danni tipicamente prevedibili al momento della stipula del contratto.

(4) La nostra responsabilità per danni conseguenti a ritardo sarà pari alla concorrenza massima del 5% del valore della consegna interessata dal ritardo.

(5) Le esclusioni e le limitazioni della responsabilità indicate sopra non troveranno applicazione nella misura in cui la nostra responsabilità derivi da dolo o colpa grave, nella misura in cui sia stata da noi prestata una garanzia per danni riconducibili alle normative vigenti in tema di danni da prodotto difettoso nonché in caso di lesioni personali gravi o mortali.

(6) Le esclusioni e limitazioni della responsabilità indicate sopra troveranno altresì applicazione a favore del nostro personale, dei nostri ausiliari e degli altri terzi da noi impiegati ai fini dell'esecuzione del contratto.

§ 13 Termini di prescrizione

(1) Il diritto di far valere la garanzia per vizi dei prodotti si prescrive in un anno a decorrere dalla data di consegna (§ 11, paragrafo 2) ex art. 1495 Codice Civile Italiano.

(2) Gli altri diritti riconosciuti al cliente in caso di inadempimento si prescrivono in un anno. Tale termine non si applica al diritto del cliente di risolvere il contratto per gli inadempimenti non consistenti nella presenza di difetti e imputabili a dolo o colpa da parte nostra.

(3) In deroga a quanto precede, per le seguenti pretese del cliente troveranno applicazione i termini di prescrizione di legge:

- Richieste di risarcimento correlate a responsabilità da prodotto, a lesioni personali gravi o mortali, a inadempimento di obblighi contrattuali sostanziali nonché a danni di altra natura cagionati da comportamenti dolosi o gravemente colposi da parte nostra o di nostri ausiliari,

- Richieste di rimborso spese,

- Richieste di risarcimento per occultamento fraudolento di un vizio.

(4) Per le pretese da noi vantate nei confronti del cliente troveranno applicazione i termini di prescrizione di legge.

§ 14 Diritti di proprietà intellettuale, marchi, pubblicità

(1) Nell'usare i nostri prodotti il cliente dovrà tenere conto di tutti i diritti di proprietà intellettuale esistenti (in particolare, dei brevetti). Il cliente potrà utilizzare i marchi di nostra titolarità o dei quali ci è stato concesso l'uso per i prodotti di sua fabbricazione soltanto previa nostra specifica autorizzazione scritta. Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà intellettuale su ogni informazione trasmessa al cliente nell'ambito della nostra consulenza tecnica e di altro genere. Il cliente è tenuto a ottenere la nostra autorizzazione scritta prima di divulgare le informazioni di tale natura a terzi (ivi incluse le società collegate del cliente).

(2) Qualsiasi riferimento al rapporto commerciale esistente tra noi e il cliente che venga effettuato dal cliente per scopi pubblicitari richiederà la nostra espressa autorizzazione scritta.

§ 15 Legge applicabile, luogo dell'adempimento e foro competente

(1) Il contratto è regolato dalla legge italiana, escludendosi l'applicazione della Convenzione CISG/Vienna 1980.

(2) Luogo dell'adempimento della consegna sarà il nostro punto di consegna, mentre luogo di adempimento del pagamento sarà Milano, Italia.

(3) Per le azioni legali intentate nei nostri confronti avrà competenza esclusiva il foro di Milano. A nostra discrezione, avremo il diritto di adire in alternativa il tribunale del luogo in cui è domiciliato il cliente.

(4) L'invalidità parziale o totale di singole condizioni contrattuali, incluse le presenti condizioni generali di contratto, non comporterà l'invalidità delle condizioni restanti. In tal caso la condizione interamente o parzialmente inefficace verrà sostituita con un'altra condizione avente un effetto economico quanto più possibile affine a quello della condizione inefficace.

§ 16 Modello di Organizzazione ex Dlgs. 231/2001 e Codice Etico

Il cliente è tenuto ad osservare ed a conformarsi ai principi di organizzazione, gestione, controllo e di comportamento indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“Modello”) nonché nel Codice Etico di Treofan Italy SpA. Il Modello ed il Codice Etico sono consultabili all’indirizzo internet: www.treofan.com/compliance-ethics. Il cliente si obbliga pertanto ad astenersi dal porre in essere atti che possano configurare uno dei reati presupposto indicati nel Dlgs. 231/2001 ed a tenerci comunque indenni in caso di possibili sanzioni.

§ 17 Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice Civile le seguenti clausole: § 3 Prezzi, condizioni di pagamento, § 5 Tempistiche di consegna/Inadempimento, § 6 Specifiche tecniche (*technical specifications*), qualità della merce, vita commerciale (shelf life), § 9 Obblighi generali di cooperazione da parte del cliente, mancata accettazione, responsabilità del cliente per danni, § 10 Riserva di proprietà, § 11 Garanzia, § 12 Diritti di risoluzione e diritti di risarcimento spettanti al cliente, § 13 Termini di prescrizione, § 14 Diritti di proprietà intellettuale, marchi, pubblicità, § 15 Legge applicabile, luogo dell'adempimento e foro competente, § 16 Modello di Organizzazione ex Dlgs. 231/2001 e Codice Etico.

Firma: Cliente _____

Con la sottoscrizione delle sopra riportate previsioni contrattuali, il cliente accetta di applicare tutte le condizioni contrattuali – dal § 1 al § 17 inclusi i singoli paragrafi - e di agire nel rispetto di tutte le condizioni come elencate e previste nelle Condizioni Generali di Contratto della Treofan Italy SpA.